

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO –

PERIODO 1.01.2016-31.12.2018

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Teramo, via M. Capuani n. 1- 64100
Teramo. appalti@pec.provincia.teramo.it - <http://www.provincia.teramo.it>

<i>PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI</i>	4
<i>PREMESSA</i>	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	
ART. 2 - DURATA	
ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO /PROVVIGIONI	
ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO	
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
ART. 6 – SITUAZIONE ASSICURATIVA	
ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE	
ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA	
ART. 9 – RISCHI DA INTERFERENZA	
ART. 10 - FALLIMENTO DEL BROKER O MORTE DEL TITOLARE	
ART. 11 - RESPONSABILE DESIGNATO DAL BROKER..	
ART. 12 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 13 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE	
ART. 14 - PENALI	
ART. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	
ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'BROKER	
ART. 17 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA	
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO.	
ART. 19 - SUBAPPALTO	
ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	
ART. 21 - CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI	
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI	
ART. 23 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	
ART. 24 - FORO COMPETENTE	
ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE	
ART. 26 – VERIFICHE E CONTROLLI	
<i>PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI</i>	
ART. 27 – MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
ART. 28 - OBBLIGHI DEL BROKER	
ART. 29 - RESPONSABILITA' DEL BROKER	
ART. 30 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE	
CLAUSOLE DEL CAPITOLATO DA APPROVARE SPECIFICAMENTE	

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel presente capitolato d'appalto, le parti verranno denominate per brevità come appresso indicato:

Provincia di Teramo: **Amministrazione**

Broker dell'appalto: **Broker**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Provincia di Teramo, ai sensi del D.lgs 209 del 7/09/2005 e successivi regolamenti ISVAP , da effettuarsi con le modalità riportate al successivo art. 27.

ART. 2 - DURATA

Il presente appalto ha durata di **due anni** con decorrenza dall'1.01.2016 e scadenza il 31.12.2018.

Alla data di scadenza dell'appalto è data facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo broker.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'Broker è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo Broker.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione), l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal predetto Registro Unico degli intermediari istituito ai sensi del D.lgs 209/2005.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – PROVVIGIONI

Il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico dell'Amministrazione, né presenti né future, per compensi rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso spettante al Broker verrà corrisposto dalle Società assicuratrici sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitoli assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica. Parimenti l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato inoltre sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione in ragione di polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione.

In ogni caso la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dalla Provincia di Teramo, non potrà essere maggiore dell'importo complessivo offerto in sede di gara calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi netti attuali indicati al successivo art. 6 del presente capitolato. Qualora nel corso del servizio, l'ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato che comportino, per effetto delle applicazioni delle provvigioni offerte, una remunerazione maggiore rispetto all'importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell'offerta economica, per anno di incarico.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in **€ 190.000,00**

Il suddetto valore è stato stimato applicando, ai premi imponibili delle polizze assicurative di cui all'articolo che segue, la percentuale di provvigione del 10%, tenendo conto della riduzione dei premi relativi alle polizze RCT/RCO e Tutela Legale sulla base della riduzione del personale in esecuzione della Legge di riordino delle Province n. 56/2014 e ss.mm. ; ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale è del 3%; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni.

Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e per la determinazione della cauzione definitiva.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006.

ART. 6 – SITUAZIONE ASSICURATIVA

Le polizze stipulate dall'Amministrazione ed al momento attive sono le seguenti :

RAMO / Premio annuo €/ Scadenza

Libro Matricola	68.116	30.06.2016
Inc/furt/	67.530	30.06.2016
Infortuni	16.756	30.06.2016
Tutela legale	26.026	30.06.2013
RCT/RCO	1.143.000	30.12.2015

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e delle franchigie. Relativamente alle polizze RCT/RCO e RC Patrimoniale è in corso la richiesta di una proroga tecnica che consenta di procedere al loro ricollocamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio, il Broker dovrà costituire, nei tempi che gli verranno comunicati dall'Amministrazione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall'art.

113, 1° comma, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione sarà svincolata, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare esecuzione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili al Broker stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D.lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/=).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

ART. 9 – RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza.

Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/=.

ART. 10 - FALLIMENTO DEL BROKER O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Broker comporta lo scioglimento “*ope legis*” del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione; in tal caso l'amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 140 del D.lgs 163/2006.

Pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Broker in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

ART. 11 - RESPONSABILE DESIGNATO DAL BROKER

Il Broker dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa già designata in sede di offerta, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Qualora il responsabile non dovesse più esser quello indicato in sede di offerta, il Broker dovrà proporre altro responsabile con medesime esperienze di studio e professionali il cui nominativo dovrà essere approvato dall'Amministrazione appaltante. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Il referente, rappresentante dell'Impresa, dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

o partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;

o verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo della gestione;

o provvedere a comunicare al responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 12, tutte le informazioni e variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.

ART. 12 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dirigente del Servizio, responsabile della gestione del contratto della Provincia di Teramo.

ART. 13 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI , ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

13.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

9

13.2 Obblighi di comunicazione

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Servizio della Provincia di Teramo responsabile della gestione del contratto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Servizio della Provincia di Teramo responsabile della gestione del contratto, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio della Provincia di Teramo responsabile della gestione del contratto, ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio

ART. 14 - PENALI

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R, assegnando al broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate:

a) salvo diversi accordi, consegna nei casi di scadenze naturali delle polizze e di disdetta dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto ai 30 giorni indicati al successivo art. 27:

o € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni;

o € 500,00 per ogni giorno di ritardo dal 6 al 10 giorno;

o € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo dall' 11 giorno al 20 giorno, trascorso tale termine l'Amministrazione potrà risolvere il contratto

b) nei casi di gare deserte, ridefinizione dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto ai 10 giorni indicati dal citato art. 27:

o € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni, trascorso tale termine l'Amministrazione potrà risolvere il contratto;

c) errori od omissioni nei controlli di richieste di pagamento dei premi assicurativi , pagamenti e regolarizzazione premi:

o € 500,00 per ogni contestazione;

d) ritardo, non imputabile all'Amministrazione, rispetto alla data di attivazione dell'applicativo informatico di cui all'art. 27 del presente Capitolato:

o € 250,00 per ogni giorno di ritardo , fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

o € 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 30 giorni;

o € 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento del sistema informatico;

o € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre 5 giorni dalla richiesta nella puntuale estrazione della statistica sinistri o elaborazione dati;

e) ritardo, non imputabile all'Amministrazione, rispetto al termine previsto per la richiesta pareri e assistenza in caso di contenzioso civile rispetto al termine previsto dal citato art. 27 del Capitolato speciale di appalto.

Per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, l'Amministrazione ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 7 e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

Fermo restando che l'importo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale, tuttavia qualora l'importo delle penali superi detto limite, il Rup promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.lgs. 163/2006 al fine di giungere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta impossibilità dell'Broker di adempiere ai propri obblighi;
- b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- g. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- h. subappalto non consentito;
- i. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- j. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- k. perdita della personalità giuridica;
- l. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell'individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l'Amministrazione.

ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'BROKER

In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al precedente art. 10.

ART. 17 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Broker di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dall'art. 51 (vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'Broker) e dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio ed alle caratteristiche professionali offerte dal Broker, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di formazione di cui al successivo art. 27 del presente capitolato.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica.

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'Broker.

ART. 21 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Tutti gli atti relativi sono disponibili presso gli uffici dell'ente siti in via M. Capuani n. 1, previo appuntamento al n. tel 0861/331540 – 557.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Teramo.

ART. 23 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.

Il Broker dovrà trasmettere all'Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Teramo. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .

ART. 26 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione attraverso l'ufficio preposto, effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 27 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni indicate in maniera non esaustiva:

1) Attività di supporto e assistenza generale e specifica:

o identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti a specifiche attività dell'Amministrazione;

o analisi delle coperture esistenti (indicate al precedente art. 6) con riguardo in particolar modo, all'efficacia ed economicità con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell'Amministrazione ed alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;

o monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell'Amministrazione;

o analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro valutazione ed impostazione di apposito programma;

o collaborazione con l'Amministrazione nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;

o individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo;

o resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti nei capitolati/contratti/convenzioni/regolamenti **entro 7 giorni** dalla richiesta;

o consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di amministratori e personale dell'Amministrazione che ne faccia richiesta per problematiche professionali e/o di categoria;

o formazione ed aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell'Amministrazione.

o collaborazione con l'Amministrazione per la redazione di bozze del bando, capitolato tecnico e/o di ogni altra documentazione richiesta per l'affidamento dei servizi assicurativi;

in caso di ricollocamento dei rischi o di cessazione anticipata dei contratti, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla conoscenza e comunque nei tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione; nel caso di gare deserte, la produzione della predetta documentazione dovrà avvenire **entro 10 giorni**;

o relativamente all'eventuale procedura di affidamento del servizio di gestione dei sinistri RCT/O sotto franchigia a società " *Loss Adjusters* ", assistenza nella redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;

o assistenza nel corso delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi con predisposizione, ove richiesto, di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle

offerte pervenute dalla varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo.

3) **Supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi**

o gestione delle polizze in essere nonché controllo dei relativi adempimenti contrattuali (aggiornamento normativa, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione dati, variazione rischi, certificazioni e relazioni sui sinistri oggetto di denuncia e sullo stato delle pratiche di risarcimento, ecc....)

o trattazione complessiva delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto ; in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini ed ai terzi in genere; in particolare infine:

- **sinistri attivi** : assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o di privati;

- **sinistri passivi** : in caso di danno di entità sotto la soglia della franchigia prevista nella polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere la documentazione idonea a consentire all'Ente se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia

o assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc...);

o verifica del rispetto da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

o periodica revisione della modulistica utilizzata per la gestione dei sinistri e le richieste di risarcimento/rimborso da parte degli assicurati;

o predisposizione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito, ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);

o redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia di Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di gara a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie di assicurazione aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli, ecc...);

o messa a disposizione **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento dell'avvio delle prestazioni, di un software utilizzabile tramite utilizzo di un semplice internet browser, per la gestione automatizzata dei contratti e la verifica dello stato dei sinistri a cui l'Amministrazione possa accedere in qualsiasi momento per :

- informazioni di dettaglio di ogni singola polizza ivi comprese le scadenze;

- predisposizione di lettere tipo da utilizzare nelle varie fasi della gestione del sinistro (ad esempio denuncia di apertura, richiesta integrazione documentale, ecc..);

- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza (scadenza premio, eventuali regolazioni);

- elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Amministrazione tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all'esecuzione del presente appalto

ART. 28 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker si impegna a:

o eseguire l'incarico, secondo i contenuti del presente contratto e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione mantenendo il segreto d'ufficio;

o garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;

o mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

o farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso;

o fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione;

o garantire i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati almeno una volta al mese su specifica richiesta dell'Ufficio Assicurazioni dell'Ente. La sottoscrizione delle polizze come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione né potrà impegnare in alcun modo l'Ente al quale resta quindi ogni potere decisionale.

ART. 29 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danno causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura di appalto.

ART. 30 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a :

- o non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- o rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è tenuto a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- o indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale di provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- o fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

CLAUSOLE DEL CAPITOLATO DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa deve dichiarare, in sede di contratto, di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

- art. 14 - Penali
- art. 15 – Recesso e risoluzione del contratto
- art. 19 – Subappalto
- art. 23 – Pagamento dei premi assicurativi
- art. 24 – Foro competente
- art. 27 – Prestazioni oggetto del servizio
- art. 28 – Obblighi del Broker

IL DIRIGENTE DEL SETTORE B4
F.to Dott. Pietro De Camillis